

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA – 19/11/2012

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Questo Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Dipartimento di Fisica dell'Università degli Studi di Trieste, nel seguito denominato Dipartimento.

ART. 2 - ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di Fisica promuove e coordina le attività di ricerca e formazione nell'area delle Scienze Fisiche e nelle aree contigue di interesse per la Fisica.

2. Il Dipartimento svolge le attività di ricerca, formazione, divulgazione e consulenza nelle aree di propria competenza, anche in convenzione con strutture universitarie italiane od estere e con istituzioni ed enti pubblici e privati, eventualmente avvalendosi anche di attrezzature e servizi logistici extra-universitari.

3. Il Dipartimento organizza l'attività didattica dei corsi di studio, dei dottorati, delle scuole di dottorato e di altri corsi di formazione post-laurea di pertinenza e assicura il funzionamento dei laboratori didattici, utilizzando le risorse finanziarie e di personale ad esso assegnate dall'Ateneo per tale scopo; coordina l'utilizzazione delle strutture e dei servizi didattici da parte degli studenti e fornisce supporto a laureandi e dottorandi per lo svolgimento delle tesi.

ART. 3 - ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento, la Giunta e la Commissione paritetica docenti-studenti.

ART. 4 - DISCIPLINE DI PERTINENZA DEL DIPARTIMENTO

Sono discipline di pertinenza del Dipartimento di Fisica quelle dei settori scientifico disciplinari relativi all'area delle Scienze Fisiche e ad aree contigue

di interesse per la Fisica.

ART. 5 - COMPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Dipartimento di Fisica è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori ad esso afferenti, dagli assegnisti di ricerca, borsisti e dottorandi dei settori di ricerca di cui all'art. 4 del presente Regolamento, nonché dal personale amministrativo e tecnico ad esso assegnato.

2. L'appartenenza al Dipartimento di assegnisti di ricerca, borsisti e dottorandi, in casi diversi da quelli previsti al precedente comma 1, è automatica nel caso in cui il responsabile scientifico/supervisore sia un professore o ricercatore afferente al Dipartimento, ovvero deliberata dal Consiglio di Dipartimento su richiesta degli interessati negli altri casi.

3. In aggiunta ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, il Consiglio di Dipartimento può deliberare forme di associazione al Dipartimento stesso di ulteriori soggetti, stabilendone modalità e durata.

4. Tutti i componenti del Dipartimento sono tenuti a concorrere alle attività istituzionali del Dipartimento medesimo.

ART. 6 - DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, esercitando le funzioni previste dalle leggi vigenti e dallo Statuto dell'Università; in particolare convoca e presiede il Consiglio e la Giunta di Dipartimento, promuovendo l'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

2. Il Direttore designa il Direttore Vicario, scegliendolo fra i professori ed i ricercatori di ruolo del Dipartimento. Il Direttore può delegare compiti specifici al Direttore Vicario, che peraltro supplisce temporaneamente il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di sua assenza, temporaneo impedimento o anticipata cessazione.

ART. 7 - CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo deliberante sulle attività del

Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento, nonché dalle rappresentanze:

a) del personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento; b) degli assegnisti e dei borsisti di ricerca; c) degli studenti.

3. Il numero dei componenti di ogni rappresentanza è definito come segue: a) personale tecnico-amministrativo: 30% del personale docente; b) assegnisti e borsisti di ricerca: 2; c) rappresentanti degli studenti: 15% dei componenti del Consiglio di Dipartimento; un terzo del

numero così ottenuto è riservato agli studenti di dottorato del Dipartimento.

4. Le elezioni dei rappresentanti di cui alle lettere a), b) del precedente comma 3 sono indette dal Direttore del Dipartimento nell'ambito del corrispondente elettorato e si svolgono tra il 1° e il 31 ottobre, nel rispetto delle scadenze del loro mandato (rispettivamente tre e due anni). Gli eletti entrano in carica il 1° novembre.

ART. 8 - GIUNTA DI DIPARTIMENTO

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di Dipartimento. È composta dal Direttore (che la convoca e presiede), dal Direttore Vicario e da cinque membri eletti: tre tra i professori e ricercatori, uno tra il personale tecnico amministrativo del Dipartimento, uno tra gli studenti dei corsi di studio, dottorati e scuole di dottorato di pertinenza.

2. I verbali della Giunta sono resi disponibili al Consiglio di Dipartimento in anticipo sulle sedute del Consiglio.

ART. 9 - COMMISSIONE PARITETICA DOCENTI-STUDENTI

1. La Commissione paritetica docenti-studenti ha il compito di garantire la qualità della didattica. 2. Essa è composta da sei membri: tre docenti e tre studenti. Le singole componenti del Consiglio di

Dipartimento (docenti e studenti) designano al proprio interno i rispettivi membri nella commissione.

ART. 10 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Nella prima applicazione di questo Regolamento, le elezioni di cui all'art. 7 comma 4 e all'art. 8 comma 1 si svolgeranno in data successiva al 31 ottobre.
2. Eventuali modifiche di questo Regolamento possono essere proposte dal Direttore o da almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
3. Questo Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Dipartimento, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
4. Per tutto quanto non previsto esplicitamente da questo Regolamento si rimanda allo Statuto, al Regolamento Generale d'Ateneo ed alle norme vigenti.